I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1263/94 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1994

che sospende determinate relazioni economiche e finanziarie con Haiti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228 A,

vista la decisione 94/315/PESC del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alla posizione comune definita sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, concernente la riduzione delle relazioni economiche con Haiti [1],

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, di fronte alla persistente assenza di democrazia e di uno Stato di diritto ad Haiti, in particolare al rifiuto delle autorità militari del paese di conformarsi pienamente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza e alle disposizioni dell'accordo di Governors Island, e alle gravi violazioni dei diritti dell'uomo avvenute in questo paese, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato il 6 maggio 1994 la risoluzione 917 a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;

considerando che la risoluzione 917 (1994) impone a tutti gli Stati di sospendere determinate relazioni economiche con Haiti;

considerando che, nel testo della risoluzione 917 (1994), il Consiglio di sicurezza invita tutti gli Stati ad attenersi rigorosamente alle sue disposizioni e/o a quelle delle risoluzioni precedenti sullo stesso argomento, indipendentemente da eventuali diritti o obblighi conferiti o imposti da accordi internazionali o contratti stipulati oppure da licenze o permessi concessi anteriormente alla data d'affitto delle misure previste dalla risoluzione 917 (1994) o dalle risoluzioni precedenti;

considerando che la risoluzione 917 (1994) prevede alcune deroghe, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni e/o espletate determinate procedure;

considerando che, per motivi di trasparenza, la normativa comunitaria relativa all'esecuzione della risoluzione 917 (1994) e delle altre norme pertinenti dovrebbe essere riunita in un unico strumento comunitario;

considerando che, di conseguenza, possono essere abrogati il regolamento (CEE) n. 1608/93 del Consiglio, del 24 giugno 1993, che istituisce un embargo in relazione a determinati scambi tra la Comunità economica europea e Haiti [2] e il regolamento (CEE) n. 3028/93 del Consiglio, del 28 ottobre 1993, che revoca la sospensione dell'embargo su determinati scambi commerciali tra la Comunità economica europea e Haiti, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1608/93 che istituisce detto embargo [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A tutti gli aerei è rifiutata l'autorizzazione di decollare dal, di atterrare sul e di sorvolare il territorio della Comunità se devono atterrare sul o sono decollati dal territorio di Haiti.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è tuttavia concessa agli aerei che effettuano voli di linea commerciali per il trasporto di passeggeri, oppure a quelli utilizzati per voli particolari, approvati dal comitato istituito dalla risoluzione 841 (1993), per scopi umanitari o per altri scopi in linea con la risoluzione 917 (1994) e con le altre risoluzioni pertinenti.

---

[1] Vedasi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

[2] GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag 2.

[3] GU n. L 270 del 30. 10. 1993, pag. 73.

Articolo 2

Sono vietati:

a) l'introduzione nel territorio della Comunità di tutti i prodotti di base o altri prodotti originari di Haiti oppure provenienti e esportati da questo paese o transitati per il suo territorio dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) l'esportazione da o il transito attraverso Haiti di tutti i prodotti di base o altri prodotti originari della Comunità, da essa provenienti o in transito sul suo territorio;

c) l'ingresso nel territorio o nelle acque territoriali di Haiti o l'uscita da essi di qualsiasi mezzo che trasporti i prodotti di cui alle lettere a) e b);

d) tutte le attività aventi come obiettivo o come effetto la promozione diretta o indiretta delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 3

1. I divieti di cui all'articolo 2, lettere a), b) e d) non si applicano:

a) alle esportazioni dalla o al transito per la Comunità verso Haiti di generi alimentari e forniture destinate esclusivamente a scopi medici;

b) all'importazione e all'esportazione del materiale informativo, compresi i libri e altre pubblicazioni necessarie per la libera circolazione dell'informazione;

c) alle esportazioni di altri prodotti di base o prodotti destinati a soddisfare esigenze umanitarie essenziali o effettuate su richiesta del presidente Aristide o del primo ministro in carica, Sig. Malval;

d) al petrolio e ai prodotti petroliferi, compreso il gas propano per la cucina;

e) all'importazione e all'esportazione di materiale appartenente ai giornalisti in partenza da Haiti o in arrivo sul suo territorio,

a condizione che si sia ottenuta una regolare autorizzazione dalle competenti autorità degli Stati membri, sempreché si tratti delle attività di cui alle lettere b), c), d) ed e).

2. Le competenti autorità degli Stati membri rilasciano detta autorizzazione per le transazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo nonché, nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), se il comitato istituito dalla risoluzione 841 (1993) del Consiglio di sicurezza ha approvato o autorizzato l'importazione o l'esportazione.

Articolo 4

1. I divieti di cui all'articolo 2, lettere c) e d) non si applicano al traffico effettuato da agenzie marittime di linea che fanno scalo ad Haiti in relazione ai prodotti di cui all'articolo 3 nonché al trasporto di altri prodotti di base e prodotti semplicemente in transito verso altre destinazioni, sempreché sia stata ottenuta un'autorizzazione preventiva dalle competenti autorità del paese nella cui giurisdizione rientra la nave in questione.

2. Le competenti autorità degli Stati membri rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo dopo essersi accertate che la nave è conforme al regime ufficiale di controllo instaurato insieme agli Stati che cooperano con il governo legittimo di Haiti a norma del paragrafo 1 della risoluzione 875 (1993) e del paragrafo 10 della risoluzione 917 (1994).

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento, determinando altresì le sanzioni previste in caso di violazione delle sue disposizioni.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli Stati membri interessati le misure prese a norma del paragrafo 1 nonché tutte le altre informazioni attinenti al presente regolamento di cui essi dispongono, in particolare, quelle relative all'applicazione delle direttive del comitato delle sanzioni e al movimento di forniture destinate esclusivamente a scopi medici e di generi alimentari.

3. Nell'allegato figurano i nomi e gli indirizzi delle succitate autorità competenti degli Stati membri [1].

4. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato in base alle notifiche degli Stati membri. Le modifiche vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 6

I regolamenti (CEE) n. 1608/93 e (CEE) n. 3028/93 sono abrogati.

Articolo 7

Il presente regolamento si applica nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e su ogni aereo o nave soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nonché a ogni cittadino di uno Stato membro stabilito altrove o a qualunque ente, stabilito altrove, registrato o

[1] Questo allegato sarà pubblicato ulteriormente.

costituito a norma della legislazione di uno Stato membro.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica indipendentemente da tutti i diritti e obblighi conferiti o imposti da accordi internazionali o da contratti stipulati oppure da licenze o permessi concessi prima della sua entrata in vigore.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi a direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS